

TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova

Sezione Prima

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1825/2009 promossa da:

omissis

Il Giudice Istruttore,

sciogliendo la riserva di cui al verbale in data 15-5-2012 così provvede:

osservato che parte attrice, nell'ambito del presente giudizio di divisione in cui è stata disposta ex art. 720 c.c. la vendita del despite in comunione, ha chiesto disporsi la misura della amministrazione giudiziaria ai sensi degli artt. 591 e 592 c.p.c., istanza al cui accoglimento la società convenuta si è opposta; rilevato che l'art. 720 c.c. prevede in alternativa alla assegnazione solamente la vendita e che l'art. 788 c.p.c. richiama unicamente la disciplina sulla vendita forzata immobiliare:

osservato che l'istituto della amministrazione giudiziaria (previsto nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare) è invece alternativo alla vendita, è diretto ad evitarla ed è finalizzato al soddisfacimento del creditore pignorante sicchè esso appare inapplicabile al presente giudizio;

p.t.m.

rigetta l'istanza formulata ai sensi degli artt. 591 e 592 c.p.c.;

dispone che il notaio delegato dott. * proceda ad ulteriori esperimenti di vendita secondo le modalità previste nel codice di procedura civile e secondo quanto stabilito nelle precedenti ordinanze.

Rinvia la causa all'udienza del 20-11-2012 affinché le parti riferiscano in ordine agli esiti dei tentativi di vendita.

Si comunichi alle parti ed al notaio dott. Molinari.

Mantova, 22 maggio 2012.

Il Giudice Istruttore Dott. Mauro Bernardi